

## **ENOTECA REGIONALE D'ABRUZZO**

### **DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE**

#### **Articolo 1 - (Finalità)**

1. Il presente disciplinare contiene disposizioni sul funzionamento, sulla gestione e sulle attività dell'Enoteca regionale d'Abruzzo (di seguito Enoteca regionale), istituita con la L.R. 7 dicembre 1995, n. 138 *"Contributo per la realizzazione di un' enoteca regionale in Ortona"*.
2. L'Enoteca regionale, in applicazione della citata legge regionale, favorisce la conoscenza, la valorizzazione e la promozione dei vini pregiati regionali, con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine (DO), ad indicazione geografica (IG), ed ai marchi di qualità, nonché ad altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.

#### **Articolo 2 - (Attività di competenza dell'Enoteca regionale)**

1. In applicazione della L.R. N. 138/1995 con il presente disciplinare sono definite le modalità di partecipazione e di esposizione permanente dei prodotti del vino e del settore agroalimentare del territorio regionale nell'ambito dell'Enoteca regionale.
2. Nell'ambito delle attività di competenza dell'Enoteca regionale sono comprese quelle di seguito indicate:
  - a) promozione e valorizzazione, in Italia ed all'estero, dei vini di qualità a Denominazione di Origine Protetta (DOP), Denominazione di Origine Protetta e Garantita (DOPG), dei vini ad Indicazione Geografica (IG) e dei vini biologici;
  - b) promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari abruzzesi di qualità a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e ad Indicazione geografica Protetta (IGP), dei prodotti agroalimentari abruzzesi biologici e dei prodotti tipici definiti Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT);
  - c) attivazione di sinergie e collaborazione, con riferimento a quanto indicato alle lettere a) e b), con soggetti pubblici e privati per l'organizzazione di iniziative di promozione e di valorizzazione dei prodotti e del territorio regionale, secondo gli indirizzi impartiti formulati dall'Organo di direzione politica;
  - d) esposizione permanente, nella propria sede istituzionale e in eventuali sedi distaccate, in Italia ed all'estero, dei prodotti di alta qualificazione, conformemente alle vigenti disposizioni per l'apertura di ulteriori sedi.
3. Coerentemente con quanto previsto dal presente disciplinare l'Enoteca può altresì svolgere attività di degustazione e vendita, e, ove ne ricorrano i requisiti, di somministrazione dei prodotti esposti, in conformità a quanto richiesto dalla vigente normativa.

### **Articolo 3 - (Sede)**

1. La Giunta regionale individua i requisiti minimi che la sede dell'Enoteca deve avere per il riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale.
2. L'Enoteca regionale ha la propria sede legale, individuata dalla L.R. 138/1995, nella Città di Ortona, presso Palazzo Corvo, sito in via Matteotti n. 2; la stessa, oltre che nella predetta sede istituzionale, potrà altresì operare in altre sedi (prioritariamente ubicate nei capoluoghi di provincia regionali ovvero extra regionali e/o, eccezionalmente, all'estero), purché presentino le seguenti caratteristiche minime: sedi con adeguati requisiti di pregio (storici, artistici, architettonici, paesaggistici), aperte al pubblico con spazi adeguati per l'accoglienza dei visitatori e per l'esposizione, la miscita, la degustazione e la vendita dei prodotti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, e con locali idonei alla conservazione dei vini.
3. Il Dipartimento regionale Agricoltura verifica, nel caso di nuova sede, i requisiti per il riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale e l'ammissibilità della domanda, all'esito della quale concede il riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale.

### **Articolo 4 - (Selezione dei prodotti oggetto dell'attività dell'Enoteca regionale)**

1. L'Enoteca regionale garantisce una idonea modalità di selezione dei vini e dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 2, in esposizione, in vendita o oggetto dell'attività promozionale, in grado di assicurare: la qualità dei prodotti, la rappresentatività dei produttori presenti nell'ambito territoriale di riferimento e la rotazione dei produttori. A tal fine l'Enoteca regionale garantisce procedure ispirate alla trasparenza nella individuazione dei produttori che espongono i prodotti.
2. Per la selezione dei vini e dei prodotti agroalimentari oggetto di esposizione, la scelta delle tipologie da proporre è riservata all'Azienda espositrice, attraverso propria dichiarazione da rendere in sede di domanda di adesione e/o di esposizione dei prodotti.

### **Articolo 5 - (Disposizioni per aderire all'Enoteca regionale)**

1. Possono aderire all'Enoteca i produttori abruzzesi singoli e associati, le Associazioni/ConSORZI abruzzesi di produttori vitivinicoli riconosciuti che commercializzano il prodotto dei loro associati, nonché altri operatori che producono e/o commercializzano prodotti imbottigliati quali vini di pregio, distillati di vino (brandy) e vinacce (grappe) e produzioni alternative derivanti dalle uve prodotte nel territorio regionale, nonché tutti i produttori di prodotti agro-alimentari di qualità, di prodotti tipici e della tradizione abruzzese.
2. L'adesione è a titolo gratuito.
3. Le ditte aderenti all'Enoteca possono:
  - a) partecipare alle manifestazioni promozionali in forma collettiva o personalizzata, gratuitamente o pagando una quota in rapporto ai costi della manifestazione stessa;
  - b) ricevere periodicamente le notizie sullo svolgimento delle attività promozionali.
4. Le ditte espositrici debbono:

- a) redigere la scheda aziendale da consegnare all'atto dell'adesione e le schede relative ai prodotti oggetto di esposizione;
- b) fornire vini e prodotti agroalimentari per degustazioni ed esposizioni da utilizzare nelle manifestazioni ed iniziative istituzionali promosse dall'Enoteca regionale;
- c) fornire in conto vendita, presso la sede dell'Enoteca regionale, i vini e i prodotti agroalimentari da esporre nelle apposite aree allestite nei locali della medesima;
- d) fornire all'Enoteca tutte le notizie e i dati che, nell'interesse della gestione e della promozione, possano essere di volta in volta richiesti.

#### **Articolo 6 - (Richiesta di Adesione)**

1. La domanda per aderire all'Enoteca, redatta su apposito modulo, deve contenere:
  - a) la descrizione analitica dei vini e dei prodotti agroalimentari che la ditta intende esporre, con a corredo la scheda tecnica degli stessi;
  - b) l'impegno a fornire un campionario, a titolo gratuito, costituito da n. 6 (sei) bottiglie per ogni tipologia di vino che intende esporre e promuovere attraverso l'Enoteca; il numero di bottiglie si riduce a 3 (tre) per ciascuna tipologia di vino per le aziende che imbottigliano meno di n. 100.000 (centomila) bottiglie/anno.
2. L'eventuale disdetta o recesso di adesione all'Enoteca deve essere trasmessa con PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. In relazione alla partecipazione ad eventi istituzionali all'estero, sia in ambito UE che in ambito Paesi terzi, nonché in caso di manifestazioni internazionali di rilievo (Vinitaly, Merano Wine Festival, Bit, ecc.) è facoltà del Tavolo di Ambito di cui all'articolo 11 indicare una fornitura ulteriore, per le ditte che intendano esporre i propri prodotti in siffatti eventi/manifestazioni, rispetto a quella prevista dal comma 1, lettera b); analoga facoltà è esercitabile in caso di apertura permanente e/o temporanea di altre sedi e/o filiali dell'enoteca regionale.
4. La fornitura del predetto campionario è finalizzata al suo utilizzo nelle manifestazioni istituzionali.

#### **Articolo 7 - (Aziende espositrici aderenti)**

1. La qualità di aderente si perde per recesso, decadenza o esclusione.
2. La facoltà di recesso deve essere esercitata dall'interessato come disciplinato dall'articolo 6.
3. La decadenza avviene quando l'aderente non partecipi alle iniziative promozionali dell'Enoteca oppure non fornisca per due anni consecutivi il campionario di bottiglie e/o di prodotti agroalimentari da promuovere attraverso l'Enoteca regionale.
4. L'esclusione ha luogo per decisione del Tavolo di Ambito di cui all'articolo 11 e ha effetto dalla notifica all'interessato, quando:
  - a) l'operato dell'aderente comporti danno morale e materiale all'Enoteca;
  - b) l'aderente sia condannato per frode nella produzione di prodotti enologici e/o agroalimentari.

### **Articolo 8 - (Organi e composizione)**

1. Sono strutture organizzative dell'Enoteca regionale:
  - a) la Conferenza degli Aderenti;
  - b) il Tavolo di Ambito.

### **Articolo 9 - (Conferenza degli Aderenti)**

1. La Conferenza degli Aderenti, di cui all'articolo 8, è costituita dall'insieme dei rappresentanti delle Ditte espositrici; non è previsto alcun limite numerico per le aziende espositrici che vogliano presentare richiesta di adesione, purché l'azienda proponga in adesione/esposizione prodotti riconducibili al territorio regionale.
2. La Conferenza degli Aderenti si compone dei rappresentanti, nel numero di uno per ogni aderente, delle ditte, degli Enti, delle Associazioni, dei Consorzi ed altro che abbiano fatto richiesta di adesione, secondo le modalità previste dall'articolo 6 e previa positiva valutazione da parte del Tavolo di Ambito.
3. La riunione della Conferenza degli aderenti ha luogo almeno una volta all'anno, entro il 30 novembre, per:
  - a) proporre le iniziative da inserire nel programma delle attività da svolgere;
  - b) formulare proposte su argomenti sottoposti dal mondo vitivinicolo ed enogastronomico e dal Tavolo di Ambito di cui all'articolo 11.

### **Articolo 10 - (Modalità di Convocazione)**

1. La Conferenza degli aderenti di cui all'articolo 8 è convocata dal Tavolo di Ambito (per il tramite del Dipartimento Agricoltura - Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità), mediante invio dell'avviso di convocazione - anche in via telematica e secondo le forme di legge - ad ogni aderente, almeno 10 giorni prima della riunione.
2. L'avviso di convocazione reca l'ordine del giorno.
3. La Conferenza è validamente costituita quando vi intervenga almeno la maggioranza degli aventi diritto.
4. In seconda convocazione, che può aver luogo trascorsa un'ora dalla prima, la Conferenza è valida qualunque sia il numero degli Aderenti intervenuti, a maggioranza dei presenti.
5. La Conferenza degli aderenti è coordinata dall'Assessore all'Agricoltura o suo delegato; le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del Dipartimento Agricoltura, a ciò incaricato, che ne redige i verbali.
6. Ogni aderente ha diritto ad un solo voto.
7. Ogni Aderente può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Aderente.
8. Ogni singolo Aderente non può essere portatore di più di una delega.

### **Articolo 11 - (Tavolo di Ambito)**

1. Il Tavolo di Ambito è lo strumento attraverso il quale l'Enoteca regionale programma e coordina le attività promozionali da realizzare nel territorio di riferimento, regionale ed extra regionale, nel rispetto della programmazione della Regione Abruzzo.
2. Il Tavolo di Ambito è costituito dai seguenti membri:
  - a) l'Assessore Regionale all'Agricoltura o suo delegato, che svolge le funzioni di coordinatore del Tavolo;
  - b) il Direttore del Dipartimento Agricoltura;
  - c) 1 rappresentante istituzionale designato dalla CCIAA Chieti Pescara;
  - d) 1 rappresentante istituzionale designato dalla CAMCOM del Gran Sasso;
  - e) 1 rappresentante designato dal Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo e 1 rappresentante designato dai Consorzi di Tutela Vini DOCG abruzzesi;
  - f) 1 rappresentante designato dal DAQ della filiera vitivinicola;
  - g) 1 rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Città del Vino - Sezione Abruzzo;
  - h) 1 rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Movimento del Vino – Sezione Abruzzo;
  - i) il Dirigente regionale del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità che cura altresì l'organizzazione e la gestione amministrativa del Tavolo di Ambito.
3. Il Tavolo di Ambito ha facoltà di pronunciarsi:
  - a) sui provvedimenti diretti all'attuazione degli scopi dell'Enoteca regionale;
  - b) su tutte le operazioni necessarie per il funzionamento dell'Enoteca regionale e sulla gestione della stessa;
  - c) sull'entità del contributo annuo, in prodotti vinicoli e/o agroalimentari abruzzesi di qualità, che le ditte espositrici devono fornire per l'adesione all'Enoteca regionale e per le attività, i servizi e le iniziative svolte dall'Enoteca a favore delle medesime;
  - d) sulla proposta del programma istituzionale delle manifestazioni ed iniziative promozionali cui l'Enoteca regionale intende aderire;
  - e) sul funzionamento interno e sulle attività dell'Enoteca;
  - f) su argomenti che vengano sottoposti allo stesso dal Dipartimento Agricoltura, dalla Conferenza degli Aderenti all'Enoteca e, più in generale, da tutti gli interlocutori istituzionali, professionali e culturali che operino nel settore del vino, dell'enoturismo e dell'agrifood.

### **Articolo 12 - (Modalità di Funzionamento del Tavolo di Ambito)**

1. Il Tavolo di Ambito di cui all'articolo 11, indipendentemente dalla data di designazione dei singoli componenti, dura in carica 5 anni dall'insediamento, fatto salvo lo svolgimento delle funzioni in *prorogatio*.

2. Nel caso di vacanza dei posti, la rispettiva Categoria/Associazione provvede alla surroga entro trenta giorni. La durata in carica del nuovo nominato è pari a quella del periodo restante alla conclusione dell'incarico del componente sostituito.
3. Ai componenti non spetta alcun compenso e/o rimborso per la partecipazione.
4. Il Tavolo di Ambito si riunisce su richiesta di almeno quattro componenti ovvero su convocazione dell'Assessore.
5. Le riunioni sono valide qualora vi intervenga la metà più uno dei Componenti in carica, e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; nelle votazioni palesi, a parità di voti, sulle proposte oggetto di discussione prevale il voto del coordinatore del Tavolo di Ambito.
6. Il Componente di cui all'articolo 11, comma 2, lettere c), d), e), f), g) ed h), assente per tre sedute consecutive, è considerato dimissionario. Il Tavolo di Ambito provvede a chiedere alla Categoria/Ente/Associazione interessata la sua sostituzione entro 30 giorni.

### **Articolo 13 - (Attività promozionale dell'Enoteca regionale)**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, l'Enoteca regionale realizza:
  - a) iniziative, eventi, workshop, degustazioni e attività promozionali volte a rafforzare ed accrescere l'immagine dei vini abruzzesi di qualità e dei prodotti agroalimentari abruzzesi di qualità presso il pubblico;
  - b) iniziative, eventi, workshop, degustazioni e attività promozionali finalizzate a diffondere le conoscenze del vino, dei prodotti agroalimentari e della gastronomia abruzzese presso il pubblico;
  - c) attività di accoglienza di giornalisti o operatori e realizzazione di attività promozionali, culturali e scientifiche;
  - d) realizzazione di campagne promozionali, materiale promozionale, video, spot pubblicitari, siti web e ogni forma di promozione multimediale;
  - e) visite sul territorio da svolgersi anche presso le aziende, educational e press tour rivolti agli operatori e giornalisti italiani e stranieri;
  - f) iniziative a carattere informativo e formativo (corsi, workshop e convegni), attività didattiche, azioni di educazione alimentare e di sensibilizzazione al consumo consapevole;
  - g) attività di conservazione e documentazione della cultura rurale e delle attività agricole ed enologiche, anche attraverso convegni, mostre d'arte ed esposizioni;
  - h) attività volte al miglioramento qualitativo dei vini prodotti nel territorio regionale attraverso la realizzazione e divulgazione di materiale informativo e l'organizzazione di incontri e convegni divulgativi anche in collaborazione con centri di ricerca e istituti universitari;
  - i) corsi di formazione per figure professionali esperte nel settore vitivinicolo, nel marketing e nella comunicazione del vino;

- j) attività sinergiche col mondo culturale ed artistico attraverso la realizzazione di mostre, eventi culturali, concerti e la realizzazione di ogni forma artistica che amplifichi il connubio tra agricoltura e cultura.

#### **Articolo 14 - (Attività commerciale dell'Enoteca regionale)**

1. L'Enoteca regionale può svolgere attività di vendita e/o di somministrazione dei prodotti di cui all'articolo 2 nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali e regionali.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dall'Enoteca regionale senza fini di lucro quali attività secondarie, di natura strumentale e funzionale alle attività previste dal presente disciplinare.
3. La gestione commerciale dei locali dell'Enoteca Regionale può essere affidata ad un soggetto esterno, mediante ricorso a procedure di evidenza pubblica a cura del Dipartimento Agricoltura, Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità.

#### **Articolo 15 - (Gestione commerciale)**

1. Nell'ipotesi in cui la gestione commerciale dei locali dell'Enoteca regionale sia affidata ad un soggetto esterno, da individuare in esito all'espletamento di una procedura di evidenza pubblica, il gestore deve garantire la costante presenza di adeguato personale, necessario per il corretto svolgimento delle attività e di tutti i servizi ritenuti indispensabili al buon funzionamento dell'Enoteca regionale.
2. Alla luce dell'attività di promozione/valorizzazione dei vini di pregio e dei prodotti agroalimentari di qualità dell'Abruzzo e tipici della tradizione abruzzese, il gestore commerciale può effettuare campagne promozionali. È altresì consentita l'apertura di punti vendita e/o corner, con il sistema del "Temporary store" nel rispetto delle vigenti disposizioni e di quanto previsto negli atti relativi all'evidenza pubblica.
3. In merito all'uso del marchio dell'Enoteca regionale, la cui titolarità resta in capo alla Regione, il gestore commerciale è autorizzato ad utilizzare il logo per tutte le attività di promozione ed istituzionali proprie (es. eventi in sede e fuori sede, degustazioni/presentazioni singole o collettive calendarizzate, workshops, incontri tecnici, convegni); sono escluse tutte le attività prettamente commerciali e di eventuali servizi/prestazioni a terzi nonché il rilascio del patrocinio per le attività di informazione e comunicazione, sempre a carattere istituzionale.

#### **Articolo 16 - (Disposizioni finali)**

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio a quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative.